

ATTO DD 446/A1708D/2024

DEL 04/06/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela qualità**

**OGGETTO:** Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi SRG03, SRG10, SRG07.1: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. ;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il

regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.;

Considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi degli Interventi/sottointerventi/azioni in cui il CSR si articola;

Richiamato che la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR è di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

Vista la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che ha individuato, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

Considerato che a tale Autorità di Gestione Regionale compete la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR, nonché il compito di rapportarsi con l'Autorità di Gestione Nazionale del PSP, individuata nel Masaf;

Visto l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Vista la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative" e s.m.i.;

Visto l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, cd. G.D.P.R. e della D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto l' "Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025";

Vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore Arpea al Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della qualità nell'ambito del complemento di sviluppo rurale 2023-2027, per gli interventi SRG07 e SRG10, repertoriata il 19 gennaio 2024 con il numero 81/2024 .

Richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; tenuto conto che tale decreto stabilisce che:

- all'art.15 "*Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali*": per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;
- all'art.16 "*Violazione delle regole in materia di appalti pubblici*": nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.
- all'art. 25 "*Disposizioni finali*": con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12 (...), 13, 14, 15 (...)) ((, 21 e 23)).

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari

degli aiuti della politica agricola comune”;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

Preso atto che il medesimo decreto, all’art.17 stabilisce che “le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” continuano ad applicarsi per le fattispecie indicate nelle disposizioni transitorie di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche”;

Vista la D.D. n. 357 del 13/5/2024 che riguarda l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, valevole per gli Interventi e azioni del PSP PAC, come declinati nel CSR 2023-2027 del Piemonte, recanti un sostegno non connesso alla superficie e/o agli animali contenuta nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

La disciplina approvata con la D.D. n. 357 del 13/5/2024 si applica in particolare ai tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;

La D.D. n. 357 del 13/5/2024 demanda alle Direzioni regionali/Settori competenti dei citati Interventi/azioni, l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

Visto che nell’ambito della Direzione Agricoltura la materia relativa agli interventi SRG03, SRG07.1 e SRG10 ricade nelle competenze del Settore A1708D Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e tutela della Qualità;

Ritenuto quindi necessario approvare le disposizioni contenute nell’allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, in merito alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari degli interventi SRG03 Partecipazione a regimi di qualità e SRG07.1 Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali e SRG10 Promozione dei prodotti di qualità, da applicarsi ai bandi attivati fino a fine programmazione;

Ritenuto inoltre opportuno applicare le disposizioni contenute nell’allegato alla presente determinazione

anche al bando attivato nell'attualità 2023 approvato con Determinazione Dirigenziale n.755 del 7/9/2023 relativo all'intervento SRG03, in quanto sarà rendicontato a partire dalla fine del mese di maggio 2024;

Stabilito che la disciplina contenuta nella presente Determinazione potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione;

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non implica oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie "Criteri e modalità" ai fini della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto potrà influenzare l'importo da concedere e proporre in liquidazione;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia altresì soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>;

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2017;

## **DETERMINA**

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. di approvare, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e loro s.m.i., della D.D. n. 357 del 13/5/2024 le disposizioni contenute nell'allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, in merito alle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze dei beneficiari degli interventi SRG03 Partecipazione a regimi di qualità e SRG07.1 Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali e SRG10 Promozione dei prodotti di qualità;

2. di applicare le disposizioni contenute nell'allegato alla presente determinazione anche al bando SRG03 attivato nell'annualità 2023 e approvato con Determinazione Dirigenziale n.755 del 7/9/2023;

3. di stabilire che la disciplina contenuta nell'allegato A alla presente Determinazione potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione.

4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC CSR del Piemonte 2023-2027**

**INTERVENTI NON CONNESSI ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI E NON SOTTOPOSTI A  
SIGC DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER  
INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI**

**Indice generale**

1.AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA.....	3
2.1 AMMISSIBILITÀ' DEL BENEFICIARIO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ' .....	3
2.2 IMPEGNI.....	3
3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE.....	5
3.1 RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024 .....	5
3.2 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI.....	5
3.3 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI.....	5
4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE.....	7
5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI.....	8
6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI.....	8
7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO.....	8
8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	8
9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI.....	9
10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI.....	9
11. APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI INTERVENTO <b>SRG03</b> .....	10
12. APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI INTERVENTO <b>SRG10</b> .....	12
13. APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI INTERVENTO <b>SRG07</b> .....	15

## 1.AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art.15 del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26/02/2024, n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", demanda alle Autorità di Gestione regionali/provinciali dei Piani di Sviluppo rurale l'individuazione con propri provvedimenti delle violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni.

In applicazione del citato art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 e dell'art.15 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. nel presente documento viene pertanto definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari degli Interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali oggetto del sistema integrato di gestione e di controllo;
- applicare le relative sanzioni.

La presente disciplina si applica, pertanto, agli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre ad alcuni interventi di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116 e che, con riferimento al vigente CSR 2023-2027 del Piemonte, comprende anche i seguenti Interventi:

- ➔ SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità
- ➔ SRG07.1 - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali
- ➔ SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità

Le principali norme di riferimento sono costituite da:

- i regg. (UE) 2021/2115 e s.m.i., 2021/2116 e s.m.i., 2022/1172;
- il D. lgs. n. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.;
- il D.M. n. 93348 del 26/02/2024;
- la D.D. n. 357 del 13/05/2024.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro<sup>2</sup>;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 8.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

<sup>1</sup> Le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi da applicarsi ai fini del presente provvedimento sono anche denominate sanzioni.

<sup>2</sup> La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stata trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

## **2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA**

Gli elementi da individuare in dettaglio nei provvedimenti da definirsi per ogni Intervento/sottointervento/azione, sulla base di quanto descritto dal CSR 2023-2027 e nei Regolamenti comunitari, sono i seguenti.

### **2.1 AMMISSIBILITÀ' DEL BENEFICIARIO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'**

#### *a. Descrizione*

Le condizioni di ammissibilità, eventualmente indicate nei regolamenti comunitari, descritte nelle schede Intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e nelle disposizioni attuative dei bandi per ogni intervento/sottointervento/azione, vanno riportate nei provvedimenti applicativi conseguenti alla presente disciplina sanzionatoria.

Le condizioni di ammissibilità associate ad un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del CSR. Possono anche essere espressi come condizioni di esclusione, indicando cioè le caratteristiche che impediscono ai potenziali beneficiari l'ottenimento del sostegno.

#### *b. Elementi di controllo*

Sono costituiti dagli aspetti e/o documenti da esaminare per verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte.

Il D.M. n°0410727 del 04/08/2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116” prevede all’art. 3 che, nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificate l’ammissibilità del beneficiario e i criteri di ammissibilità inerenti all’intervento per cui si chiede il sostegno.

#### *c. Base giuridica*

Ai fini e per gli effetti dell’articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell’art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l’intervento/sottointervento/azione è rifiutato (ossia non concesso fin dall’inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali (paragrafo 8).

## **2.2 IMPEGNI**

#### *a. Descrizione*

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Possono essere contenuti nei regolamenti comunitari, descritti nelle schede Intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e/o nelle disposizioni attuative dei bandi per ogni intervento / sottointervento / azione: con la firma della domanda di sostegno, il beneficiario sottoscrive gli impegni (presenti nel quadro dichiarazioni e impegni e/o nel quadro allegati) che è necessario rispettare e che dovranno essere elencati nei provvedimenti applicativi e ripresi nelle check-list di controllo.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- ➔ sono **essenziali** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- ➔ sono **accessori** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo il calcolo esposto al punto 3.3 e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

#### *b. Elementi di controllo*

Sono gli aspetti o i documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato impegno.

Il DM n. 93348 del 26/02/2024 ha mantenuto il concetto di “gruppi di impegni” definendoli come “l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei”, riferiti allo stesso ambito e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati nei provvedimenti applicativi.

Ogni elemento di controllo va attribuito ad una delle 2 modalità di controllo: documentale o visivo.

Il già citato D.M. n°0410727 del 04/08/2023, prevede:

- ➔ all’art. 3, comma 2, che, nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificati gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’intervento per cui si chiede il sostegno:
- ➔ all’art. 3, comma 3, che, nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento, vengano verificati il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione comunitaria e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.
- ➔ all’art.6, che i controlli in loco verifichino che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

#### *c. Inadempienze, violazioni, infrazioni per ogni impegno e gruppi di impegni*

Consistono nelle irregolarità, cioè nella violazione degli impegni o dei gruppi di impegni previsti, rilevate nel corso delle attività di controllo.

#### *d. Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca*

- Art. 15 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: “Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali”;
- Art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 “Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali”;

#### *e. Azioni correttive*

Ai sensi dell’art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 è possibile individuare inosservanze di lieve entità che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell’intervento/sottointerventi/azione e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l’applicazione della sanzione è sospesa. L’osservanza e l’esecuzione pratica dell’azione correttiva assegnata (AZ) comporta l’annullamento della sanzione (vedere par.7).

### **3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 59 del reg. (UE)2021/2116 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", nell'ambito della PAC, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37. Tali atti e misure sono intese, tra l'altro ad imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario e a recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

#### **3.1 RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024**

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### **3.2 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

#### **3.3 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

L'articolo 15, comma 1, (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "*Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione*".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "*Definizioni*" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi:  
*basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.*

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni.

Per ogni impegno, è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta (3+1+3=7) e si calcola la media aritmetica (7/3=2,3333) nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05), come indicato nell'esempio seguente :

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore medio (media aritmetica) $(3+1+3):3 = 2,333$ arrotondato a 2,3			

### 3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato.

Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

#### 4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 fino al del 14 maggio 2019.

Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

## **7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

L'art. 15, comma 8, lettera d) e comma 9 del DM n. 93348 del 26/02/2024 prevede che le Autorità di gestione regionali, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato. Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione.

## **8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

## **9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale.

Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

## **11. APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI INTERVENTO SRG03 PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITA'**

L'intervento SRG03 prevede i seguenti impegni:

- **IMPEGNI ESSENZIALI**

Tutti i beneficiari si impegnano a:

- a) ottenere la certificazione per cui si è presentata la domanda di sostegno entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente sulla base di una richiesta di proroga;
- b) mantenere l'adesione al regime di qualità almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- c) sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di preadesione, salvo le eccezioni previste puntualmente dal bando;
- d) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- e) non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del bando;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando.

- **IMPEGNI ACCESSORI**

I beneficiari si impegnano a:

1. Concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto dal bando, o nei 180 gg successivi.

Le domande di pagamento a saldo del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

- Dalla scadenza del bando è previsto un periodo di 30 giorni entro i quali il beneficiario può presentare la domanda di pagamento senza applicazione della riduzione di seguito esposta.
- In caso di persistente ulteriore motivata impossibilità ad inviare la domanda di saldo, entro la scadenza del 30 giorno dalla scadenza prevista dal bando deve inviare tramite SISTEMAPIEMONTE richiesta di proroga debitamente motivata; il Settore competente valuta tale richiesta e se ritiene le motivazioni fondate, può comunicare al beneficiario una nuova data, sospendendo il sostegno e la sanzione.

### Applicazione della percentuale di riduzione:

Se il beneficiario non presenta la domanda di proroga al Settore competente oltre i 30 giorni successivi alla scadenza prevista dal bando si provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolata nel modo di seguito esposto.

Si specifica che le inadempienze rilevate, riguardando i tempi di presentazione delle domande di saldo, sono valutate esclusivamente secondo il criterio della Durata della seguente tabella (basso punteggio 1, medio punteggio 3, alto punteggio 5 corrispondenti percentualmente alle percentuali di riduzione 3%, 5%, 10%)

<b>Livello di infrazione dell'impegno 1 – Durata</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 80 giorno dalla scadenza del bando.	Informatico	entità bassa punteggio 1	3 %
Presentazione della Domanda di pagamento dal 81 giorno al 130 giorno dalla scadenza del bando.	Informatico	entità media punteggio 3	5%
Presentazione della Domanda di pagamento dal 131 giorno al 180 giorno dalla scadenza del bando.	Informatico	entità alta punteggio 5	10%

## **12. APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI INTERVENTO SRG10 PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITA'**

L'intervento SRG10 prevede i seguenti impegni:

- **IMPEGNI ESSENZIALI**

Tutti i beneficiari si impegnano a fornire tutta la documentazione attestante:

- le attività svolte e la documentazione di supporto;
- la rendicontazione delle attività svolte.

- **IMPEGNI ACCESSORI.**

Tutti i beneficiari si impegnano a:

1. realizzare il programma conformemente ed entro i termini stabiliti dai bandi, salve le proroghe concesse;
2. promuovere i regimi di qualità attraverso azioni che:
  - non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
  - non possono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale;
  - se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

Le domande di pagamento a saldo del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

- Qualora il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di pagamento entro la scadenza del Bando deve inviare tramite SISTEMAPIEMONTE richiesta di proroga debitamente motivata; il Settore competente valuta tale richiesta e se ritiene le motivazioni fondate, può comunicare al beneficiario una nuova scadenza.

### Applicazione della percentuale di riduzione:

Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la scadenza del bando non presentando richiesta di proroga oppure qualora la richiesta di proroga non sia approvata, il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (basso punteggio 1, medio punteggio 3, alto punteggio 5)

<b>Livello di infrazione dell'impegno 1 – Durata</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Presentazione della Domanda di pagamento con 60 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del Bando: entità bassa punteggio 1	Informativo	entità bassa punteggio 1	3 %
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno al 120 giorno di ritardo rispetto alla scadenza del Bando: entità media punteggio 3	Informativo	entità media punteggio 3	5%
Presentazione della Domanda di pagamento dal 121 giorno al 180 giorno di ritardo rispetto alla scadenza del Bando: entità alta punteggio 5	Informativo	entità alta punteggio 5	10%

Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la data di scadenza prorogata il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (basso punteggio 1, medio punteggio 3, alto punteggio 5)

<b>Livello di infrazione dell'impegno 1 – Durata</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Presentazione della Domanda di pagamento con 60 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza prorogata: entità bassa punteggio 1	Informativo	entità bassa punteggio 1	3 %
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno al 120 giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza prorogata: entità media punteggio 3	Informativo	entità media punteggio 3	5%
Presentazione della Domanda di pagamento dal 121 giorno al 180 giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza prorogata: entità alta punteggio 5	Informativo	entità alta punteggio 5	10%

Qualora si accerti che alcune azioni del progetto sono orientate in funzione di marchi commerciali e, in caso di vini protetti e tutelati, non includano chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol, l'ufficio istruttore procederà ad una riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento nel seguente modo:

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo i criteri di gravità ed entità della seguente tabella (basso punteggio 1, medio punteggio 3, alto punteggio 5):

<b>Livello di infrazione dell'impegno 2 - gravità ed entità</b>				
Gravità	Entità	Modalità di controllo	Punteggio	Percentuale di riduzione
Presenza di marchi commerciali e mancanza, in caso di vini protetti e tutelati, di chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol: gravità Media punteggio 3	L'azione oggetto dell'inadempienza rappresenta una percentuale $> 10 \leq 20$ della spesa rendicontata: entità bassa punteggio 1	Documentale/ in situ/ in Loco	entità bassa punteggio 1	3 %
Presenza di marchi commerciali e mancanza, in caso di vini protetti e tutelati, di chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol: gravità Alto punteggio 5	L'azione oggetto dell'inadempienza rappresenta una percentuale $> 20 \leq 50$ della spesa rendicontata: entità media punteggio 3	Documentale/ in situ/ in Loco	entità media punteggio 3	5%
Presenza di marchi commerciali e mancanza, in caso di vini protetti e tutelati, di chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol: gravità Alto punteggio 5	L'azione oggetto dell'inadempienza rappresenta una percentuale $> 50$ della spesa rendicontata: entità alta punteggio 5	Documentale/ in situ/ in Loco	entità alta punteggio 5	10%

### **13. APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI INTERVENTO SRG07.1 COOPERAZIONE PER I SISTEMI DEL CIBO, FILIERE E MERCATI LOCALI**

L'intervento SRG07.1 prevede i seguenti impegni:

- **IMPEGNI ESSENZIALI**

Il capofila e/o rappresentante legale delle strategie/progetti di cooperazione dovrà garantire:

1. il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;
2. il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;
3. l'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto;
4. l'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;
5. la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

- **IMPEGNI ACCESSORI**

1. Le domande di pagamento a saldo del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

- Qualora il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di pagamento entro la scadenza del Bando deve inviare tramite SISTEMAPIEMONTE richiesta di proroga debitamente motivata; il Settore competente valuta tale richiesta e se ritiene le motivazioni fondate, può comunicare al beneficiario una nuova scadenza.

Applicazione della percentuale di riduzione:

Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la scadenza del bando non presentando richiesta di proroga oppure qualora la richiesta di proroga non sia approvata, il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (basso punteggio 1, medio punteggio 3, alto punteggio 5)

<b>Livello di infrazione dell'impegno 1 - Durata</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Presentazione della Domanda di pagamento con 60 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del Bando: entità bassa punteggio 1	Informativo	entità bassa punteggio 1	3 %
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno al 120 giorno di ritardo rispetto alla scadenza del Bando: entità media punteggio 3	Informativo	entità media punteggio 3	5%
Presentazione della Domanda di pagamento dal 121 giorno al 180 giorno di ritardo rispetto alla scadenza del Bando: entità alta punteggio 5	Informativo	entità alta punteggio 5	10%

Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la data di scadenza prorogata il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (basso punteggio 1, medio punteggio 3, alto punteggio 5)

<b>Livello di infrazione dell'impegno 1 – Durata</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Presentazione della Domanda di pagamento con 60 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza prorogata: entità bassa punteggio 1	Informativo	entità bassa punteggio 1	3 %
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno al 120 giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza prorogata: entità media punteggio 3	Informativo	entità media punteggio 3	5%
Presentazione della Domanda di pagamento dal 121 giorno al 180 giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza prorogata: entità alta punteggio 5	Informativo	entità alta punteggio 5	10%